

Modulo 2 – Proprietà intellettuale e information society

Introduzione alla tutela della proprietà intellettuale nella società dell'informazione

Claudio Di Cocco

1

I BENI IMMATERIALI

I beni giuridici

Materiali (mobili ed immobili).

Immateriali:


- Marchi, ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nomi a dominio.
- Invenzioni industriali (brevetti).
- Opere dell'ingegno (diritto d'autore).

2

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il bene immateriale come oggetto della proprietà intellettuale.

CORPUS MYSTICUM



CORPUS MECHANICUM

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

PROPRIETÀ ↔ MONOPOLIO



PRIVATIVA o ESCLUSIVA
(Attività “economica” riservata)

Natura di diritto soggettivo assoluto e reale.

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Capo II, Libertà, art. 17, comma 2:

L'articolo è rubricato “**Diritto di proprietà**”.

Il suo secondo comma recita:

“**La proprietà intellettuale è protetta**”

Direttiva europea 2001/29/CE dedicata al diritto d'autore nella società dell'informazione

Considerando n. 9: “Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà”.

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Interessi individuali ↔ **interessi collettivi**

Bilanciamento => limiti interni ed esterni.

Diverse tecniche di protezione giuridica:

- diritto privato
- diritto penale,
- diritto amministrativo.

Territorialità della tutela.

I SEGNI DISTINTIVI

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale

Marchio, insegna, ditta, denominazione e ragione sociale, nome a dominio → **segni distintivi dell'azienda**.

Servono a garantire l'imprenditore e i terzi dal rischio di confusione coi prodotti e attività di altri soggetti.

I SEGNI DISTINTIVI

L'imprenditore ha diritto ad **utilizzarli in via esclusiva** (diritti assoluti).

Possono formare oggetto di licenza (es. marchio), di trasferimento, ecc.

Vengono assegnati secondo il principio del “**first come first serve**”.

SEGUE: I SEGNI DISTINTIVI

Il marchio registrato

Identifica e contraddistingue i prodotti.

Consente al suo titolare di utilizzarlo in via esclusiva, (salvo il diritto al "preuso").

Ditta: è il nome commerciale con il quale l'imprenditore esercita l'attività di impresa.

Denominazione o ragione sociale: rispettivamente di società di persone e di capitali, indicano il 'nome' sotto cui essa svolge la propria attività

Insegna (scarsa importanza, tende a coincidere con la ditta):

- 1) l'insegna contraddistingue i locali in cui si svolge attività di impresa,
- 2) l'insegna contraddistingue l'azienda.

Le invenzioni

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprietà industriale

(di seguito «Cod.» o «CPI»)

Ratio della protezione accordata dall'ordinamento giuridico.

Perché si attenua il rischio di "impresa", tutelando l'inventore e chi investe nell'innovazione ?

Perché l'invenzione è un prodotto **a forte valore aggiunto**, ma tale valore aggiunto è "**volatile**" (tende ad annullarsi per effetto della concorrenza che lo può copiare) => i costi della copia sono manifestamente più bassi dei costi di sviluppo => se non si tutela l'inventore di fatto si impedisce la remunerazione della ricerca innovativa.

Le invenzioni

Interesse collettivo: crescita del patrimonio di conoscenze della collettività => in ultima istanza miglioramento (attraverso l'applicazione delle invenzioni) della qualità della vita dell'uomo.

Le invenzioni

Interesse morale => paternità (diritto della personalità) => intestato alla persona fisica dell'inventore.

Inalienabile, imprescrittibile.

Interessi economici

Il **segreto** => monopolio di fatto (potenzialmente perpetuo).

Il **brevetto** = ordinamento tutela (con protezione forte) per un arco temporale limitato.

Le invenzioni

Interessi economici

La **privativa** => riserva di produzione e commercio (prima messa in commercio) => diritto soggettivo assoluto (*erga omnes*) e reale (ripristino realtà economica anteriore alla eventuale violazione).

Può essere oggetto di disposizione.

Fatto costitutivo della privativa => divulgazione del trovato amministrata dall'Autorità pubblica (=> procedura presso Ufficio brevetti).

Atto amministrativo in virtù del quale la privativa è costituita => **brevetto**.

Le invenzioni

Definizione di invenzione: idea di soluzione di un problema tecnico suscettibile di applicazione industriale.

Diversa da **scoperta** (rimane di pubblico dominio) e scoperta scientifica.

L'invenzione può configurarsi come:

- di **procedimento** suscettibile di applicazione industriale,
- di **prodotto** (proteggibile solo in funzione del suo uso, cioè della destinazione al soddisfacimento di uno specifico bisogno umano).

Le invenzioni

Teorie scientifiche e metodi matematici (in quanto tali) = operazioni puramente intellettuali.

Ma se “entrano” nella configurazione di un prodotto o di un procedimento => brevettabili (es. curva di raffreddamento).

Più difficile distinguere invenzione da “**scoperta**” = rivelazione di ciò che già esiste in natura.

Le invenzioni

Contemperamento fra “costo sociale della protezione” e “beneficio all’incentivazione dell’attività di ricerca”.

Da scoperta => molteplicità invenzioni => se protetta si “sbarra” lo sviluppo tecnologico a valle della scoperta stessa.

I requisiti di proteggibilità

- 1) La novità.
- 2) L'attività inventiva.
- 3) L'industrialità.
- 4) La liceità.
- 5) La sufficiente descrizione.

I requisiti di proteggibilità

1) La novità.

Art. 46 Cod.: l'invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica;

per «stato della tecnica» si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

I requisiti di proteggibilità

2) L'attività inventiva.

Art. 48 Cod.: un'invenzione implica un'attività inventiva quando, per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

I requisiti di proteggibilità

3) L'industrialità.

Art. 49 Cod.: un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Il termine "industriale" è inteso come un qualcosa di distinto dall'attività puramente estetica o speculativa.

I requisiti di proteggibilità

4) La liceità.

Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

5) La sufficiente descrizione.

L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

Il diritto di brevetto

I diritti di brevetto per invenzione industriale

facoltà esclusiva
di attuare l'invenzione

di trarne profitto

Art. 66 Cod. . Diritto di brevetto

I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

Il diritto di brevetto

Articolo 64 Convenzione Brevetto Europeo (C.B.E.).

Il **brevetto europeo** conferisce al suo titolare i medesimi diritti => brevetto nazionale (=> contraffazione valutata conformemente alla legge nazionale).



Fascio di brevetti nazionali (procedimento centralizzato di brevettazione).

Il diritto di brevetto

Brevetto Unico Europeo (“brevetto unitario”)

(Reg. n. 1257/2012 e n. 1260/2012, Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 361 del 31 dicembre 2012)

Entrata in vigore: 01/01/2014 => l'Italia ha aderito nel 2015.

Tribunale unificato dei Brevetti (Legge 3 novembre 2016, n. 214, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti).

L'inventore può chiedere all’Ufficio europeo dei brevetti (Ueb) un brevetto unico che gli assicurerà la protezione in 26 stati membri.

Un brevetto europeo tradizionale di durata ventennale per l’area a 26 costa circa 180.000 euro, contro i 35.500 euro dell’unitario (fonte Ministero dello Sviluppo economico su tabelle EPO).

Il diritto di brevetto

**Esaurimento del diritto esclusivo
(art. 5 Cod.)**

Costituito da 2 limitazioni

Esaurimento **nazionale**

Esaurimento **comunitario**

Il diritto di brevetto

Esaurimento del diritto esclusivo

Esaurimento nazionale.

Titolare decide se immettere sul mercato =>
ma una volta immesso non ha più alcun potere
di controllo e/o di limitare ulteriore
circolazione del prodotto.

Il diritto di brevetto

Esaurimento del diritto esclusivo

Esaurimento comunitario del diritto nazionale di brevetto.

Titolare ha facoltà esclusiva circa commercio del prodotto => ma si esaurisce una volta immesso il prodotto nel territorio di uno Stato membro CE o SEE (es. prodotto brevettato immesso in Italia, acquistato e rivenduto in Francia, anche se brevettato anche in Francia).

No esaurimento per prodotti provenienti paesi extra UE.

Il diritto di brevetto

Misurazione del diritto di esclusiva

In alcuni ordinamenti => **esame preventivo** dei requisiti di validità del brevetto.



Opposizione alla concessione = eliminazione “esorbitanze”.

Ordinamento italiano = esame preventivo (ricerca di anteriorità svolta dall’Ufficio Europeo dei Brevetti), verifica domanda (non il funzionamento effettivo dell’invenzione).

Brevetto europeo = esame preventivo novità e opposizioni.

Il diritto al brevetto

Invenzioni (e modelli) => oggetto di diritto esclusivo **solo se chiesto ed ottenuto il brevetto.**

Titolo brevettuale => efficacia costitutiva delle privativa.

Ratio

- a) subordinare tutela a dichiarazione di volontà del creatore,
- b) illustrazione creazione in modo che sia acquisita nel patrimonio della conoscenza e possa essere controllata da terzi.

Il diritto al brevetto

Durata del diritto di brevetto.

Il brevetto dura 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda (art. 60 Cod. e 63 CBE).

Non può essere rinnovato o esserne prorogata la durata.

Il diritto al brevetto

I soggetti.

Il diritto al brevetto = il diritto di chiedere e di ottenere mediante brevetto la costituzione del diritto esclusivo sull'invenzione => spetta al **soggetto che abbia posto in essere l'attività creativa.**

Eccezione (e quindi interpretazione restrittiva): datore di lavoro per invenzione realizzata da dipendente nello svolgimento delle sue mansioni.

Il diritto al brevetto

Diritto morale

- Inalienabile.
- Intrasmisibile.

Spetta sempre e comunque all'inventore (anche se brevetto presentato da un terzo).

Art. 62 Cod. Diritto morale.

1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

IL DIRITTO D'AUTORE

Art. 2575 c.c : "Formano oggetto del diritto d'autore **le opere dell'ingegno di carattere creativo** che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione."

La disciplina è contenuta (oltre che agli artt. 2575-2583 c.c.) nella **L. 22 aprile 1941, n. 633**, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (più volte modificata nel corso degli anni).

Numerosi i trattati e convenzioni internazionali.

IL DIRITTO D'AUTORE

Fondamento costituzionale del diritto d'autore:

artt. 3 (sviluppo della persona umana), 9 (sviluppo cultura), 21 e 33 (libertà di pensiero), 41 (iniziativa economica).

Diritti morali dell'autore: artt. 2 (diritti inviolabili della persona), 4 (diritto al lavoro), 9, 33.

Alcuni dei provvedimenti in materia di diritto d'autore

- L. 3 maggio 2019, n. 37, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018.
- L. 4 dicembre 2017, n. 172, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
- L. 4 agosto 2017, n. 124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
- D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35, Attuazione della direttiva 2014/26/UE.
- L. 14 novembre 2016, n. 220, Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
- D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
- L. 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
- D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163, Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.
- D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.
- D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2010, n. 100.
- L. 23 dicembre 2009, n. 191.
- D.Lgs. 140/2006, Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
- D.Lgs. 68/2003, Attuazione della direttiva 2001/29/CE.
- L. 22/2003, Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore.
- D.P.C.M. n. 296/2003, Regolamento concernente il contrassegno di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.
- L. 273/2002, Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.
- D.Lgs. 26/2002, Disposizioni integrative sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
- D.P.C.M. n. 338/2001, Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.
- L. 62/2001, Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali.
- D.Lgs. 95/2001, Attuazione della direttiva 98/71/CEE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
- L. 248/2000, Nuove norme di tutela del diritto d'autore.
- D.Lgs. 169/1999, Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.
- Ecc.

Segue: IL DIRITTO D'AUTORE

Il titolo originario dell'acquisto del diritto è la creazione dell'opera quale espressione del lavoro intellettuale dell'autore.

Requisito fondamentale : la creatività =

- originalità (intesa in senso soggettivo, come scelta discrezionale compiuta dall'autore all'interno di un numero significativo di possibili alternative)

+

- novità (in particolare per la giurisprudenza) = opera deve essere oggettivamente nuova.



Segue: **IL DIRITTO D'AUTORE**



La **creatività** deve essere intesa in senso sia oggettivo sia soggettivo.

La **creatività riguarda unicamente la FORMA ESPRESSIVA DELL'OPERA, NON il suo contenuto** (che può essere rappresentato anche da idee o nozioni semplici, banali o di dominio pubblico).

Se l'opera è creativa (e presenta **un certo grado di complessità espressiva: c.d. compitezza espressiva**) → è tutelata come opera dell'ingegno dal diritto d'autore.

Nessun altro requisito richiesto (nemmeno la liceità).

Segue: **IL DIRITTO D'AUTORE**

L'oggetto della tutela è rappresentato dalla **FORMA ESPRESSIVA DELL'OPERA e NON dal contenuto**.

Idee e principi (informazioni contenute nell'opera) non sono mai tutelati.

Forma espressiva tutelata:

- sia **esterna** (ciò che dell'opera è immediatamente percepibile ai sensi: es. concatenazione delle parole in un racconto);
- sia **interna** (come l'autore ha sviluppato e intrecciato i contenuti e le idee nell'opera: es. trama di un racconto).

La normativa prevede un'elencazione (di alcune) delle opere tutelate e una diversificazione dei relativi diritti spettanti al creatore (diritto d'autore, diritti connessi).

Segue: IL DIRITTO D'AUTORE

LA LEGGE 633/1941.

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

[...]

Segue: IL DIRITTO D'AUTORE

LA LEGGE 633/1941.

Art. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

[...]

Segue: IL DIRITTO D'AUTORE

LA LEGGE 633/1941.

Art. 3. Opere collettive.

Costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Art. 7. È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa [...].

Segue: IL DIRITTO D'AUTORE

LA LEGGE 633/1941.

Art. 4. Opere derivate.

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Segue: IL DIRITTO D'AUTORE

LA LEGGE 633/1941.

Art. 5. Atti ufficiali dello Stato.

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.

Art. 6. Titolo originario dell'acquisto.

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Segue: IL DIRITTO D'AUTORE


LA LEGGE 633/1941.

Art. 8. È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso [...]

*Art. 10. (cc.dd. **Opere in comunione**)*

Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori [...].

Segue: IL DIRITTO D'AUTORE



Diritti patrimoniali

L'autore può utilizzare **l'opera** nel suo insieme e/o **le sue singole parti in ogni forma e modo**, con qualsiasi mezzo l'opera venga comunicata al pubblico, **escludendo ogni altro dall'utilizzazione stessa**, in particolare dal godimento dei **benefici economici** derivanti dal suo sfruttamento.

I DIRITTI PATRIMONIALI

Art. 12. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

Artt. 12-19 l.d.a.

Segue: IL DIRITTO D'AUTORE

Durata dei diritti patrimoniali: vita dell'autore + 70 anni dalla sua morte.

A seconda della specifica opera dell'ingegno sono previsti specifici diritti patrimoniali d'autore.

I vari **diritti patrimoniali** riconosciuti all'autore sono fra loro **indipendenti e l'autore può liberamente disporre.** Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

Disposizione o trasferimento: i diritti di utilizzazione possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge (*inter vivos e mortis causa*).

La trasmissione dei diritti di utilizzazione economica deve **essere provata per iscritto.**

I diritti patrimoniali d'autore sono **tutelati** sia in sede **civile** sia **penale.**

MASTER
in diritto delle nuove tecnologie
e informatica giuridica

47

47

Segue: IL DIRITTO D'AUTORE

CONTENUTO DEL DIRITTO MORALE

Consiste nel diritto dell'autore alla rivendicazione della paternità dell'opera.

DIRITTO DI PATERNITÀ

- **Diritto di identificazione.** L'autore può decidere se restare anonimo o identificarsi in un segno distintivo. L'autore può opporsi ad ogni utilizzazione della sua opera che se ne discosti.
- **Diritto di rivelazione.**
- **Diritto di rivendicazione.** Consiste nel diritto dell'autore a impedire che altri si qualifichi come autore della propria opera.

MASTER
in diritto delle nuove tecnologie
e informatica giuridica

48

48

Segue: **IL DIRITTO D'AUTORE**

DIRITTO INTEGRITÀ DELL'OPERA

L'autore ha diritto ad opporsi a quelle modifiche della sua opera che siano pregiudizievoli al suo onore o alla sua reputazione.

Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione

DIRITTO AL RITIRO DELL'OPERA DAL COMMERCIO (cosiddetto diritto di pentimento).

Segue: **IL DIRITTO D'AUTORE**

Il diritto morale è:

- inalienabile;
- irrinunciabile;
- indipendente dai diritti patrimoniali;
- imprescrittibile.

I DIRITTI CONNESSI

A fianco dei diritti patrimoniali, in relazione ad alcuni generi di opere o a particolari soggetti, la legge sul diritto d'autore riconosce un'ulteriore serie di privative aventi un contenuto patrimoniale: trattasi dei cc.dd. diritti connessi.

I diritti connessi sono eterogenei fra loro.

Essi spettano a soggetti della c.d. impresa culturale (artisti/esecutori, produttori, ecc.) oppure a coloro che realizzano opere ritenute prive del carattere creativo necessario per assurgere a vere e proprie opere dell'ingegno.

I DIRITTI CONNESSI

Sono titolari, fra gli altri, di alcuni diritti connessi o assimilati:

- il fotografo di semplici fotografie;
- il costituente di una banca di dati;
- il produttore di dischi fonografici;
- l'autore di progetti di lavori di ingegneria;
- l'autore di bozzetti di scene teatrali;
- gli attori interpreti o esecutori;
- i soggetti che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva;
- i produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento.
- soggetto che pubblica edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio.



I nuovi beni informatici

- Forma digitale.
- Fruibili con più media.
- Mono- o multi- mediali.
- Specifici per utente o categoria di utenti.
- Interattivi.



Segue: I nuovi beni informatici

- Facilità di riproduzione e trasmissione.
- Possibilità di memorizzare grandi quantità di dati e di combinare generi diversi di informazioni
- Facilità di manipolazione.



Le sfide al diritto d'autore

- Sfide dovute a cambiamenti *quantitativi*:
 - molteplici generi di opere;
 - molteplici co-autori;
 - aumento dei soggetti titolari di diritti;
 - aumento dei costi complessivi.



Le sfide al diritto d'autore

- Sfide dovute a cambiamenti *qualitativi*
 - qualificare giuridicamente i nuovi beni
 - identificare gli autori
 - gestire rapporti 'nuovi'
 - regolamentare i nuovi strumenti di creazione e diffusione
 - proteggere le opere digitali
 - dalla contraffazione
 - dal plagio
 - dalle modifiche non autorizzate
 - Ecc.